

DELIBERA N. 477/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREVENZUOLO (VERONA)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e*

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTE le note del 10 e 17 settembre 2020 (rispettivamente prot.lli n. 0369562 e n. 0380215) con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trevenzuolo (Verona) a seguito della prima segnalazione del senatore Cristiano Zuliani del 10 settembre 2020 “*originariamente comunicata alla Prefettura di Verona*” nella quale si denunciano le seguenti attività: “*utilizzo, in un video realizzato dalla lista civica “Il Trifoglio”, del logo istituzionale del Comune di Trevenzuolo [e] del logo istituzionale della Provincia di Verona*” ed “*invio ai cittadini neo-elettori della nota prot. n. 7866 del 28 agosto 2020, a firma del Sindaco del Comune [...] mediante la quale il Sindaco si è rivolto ai cittadini neomaggiorenni, invitandoli ad un incontro serale in data 8 settembre 2020 presso la Sala consiliare “durante il quale [...] verrà consegnata la tessera elettorale*” e della seconda dell’11 settembre 2020 relativa alla “*avvenuta consegna da parte del Sindaco di targhe a cittadini che si sono distinti per azioni di volontariato, a margine o durante la seduta del consiglio comunale svoltasi nella serata del 10 settembre 2020*”. Al riguardo, il Comitato avviava il procedimento e richiedeva al Comune di Trevenzuolo le controdeduzioni in data 10 e 11 settembre 2020 per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, proponendo, limitatamente allo “*invio ai cittadini neo-elettori della nota prot. n. 7866 in data 28*

agosto 2020, a firma del Sindaco del Comune di Trevenzuolo” l’adozione di un provvedimento sanzionatorio e l’archiviazione nelle altre fattispecie;

ESAMINATE, in particolare, le note dell’11 e 14 settembre 2020, con le quali il Sindaco del Comune di Trevenzuolo, dott. Roberto Gazzani, ha riscontrato le richieste di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare viene eccepita la tardività della segnalazione del senatore Zuliani, in quanto pervenuta in violazione del termine di dieci giorni prescritto dall’art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000;
- nel merito, viene osservato che *“il rilascio delle tessere elettorali è atto di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 del D. LGS. (TUEL) 267/2000 in qualità di ufficiale del governo. In questo contesto, dunque, la lettera inviata ai neo elettori per il ritiro della tessera elettorale è stata recapitata solamente agli aventi diritto in un contesto che esula dalla propaganda elettorale in quanto rientra nella normale attività amministrativa”*;
- quanto all’utilizzo, in un video realizzato dalla lista civica “Il Trifoglio”, del logo istituzionale del Comune di Trevenzuolo, si afferma che *“Il video a cui fa riferimento il senatore Zuliani riporta la raffigurazione dell’app istituzionale “MY Trevenzuolo” che nella pagina di apertura raffigura il municipio di Trevenzuolo con il relativo logo. L’app può essere scaricata da tutti e la sua realizzazione risale all’anno 2018. Il fermo immagine che è stato a noi inoltrato non corrisponde a quanto inserito nel video essendo una immagine parziale. Si fa presente che il fermo immagine è stato estrapolato direttamente dalla foto di apertura dell’app e che l’immagine tratta la realizzazione dell’app My Trevenzuolo”*;
- quanto all’utilizzo, in un video realizzato dalla lista civica “Il Trifoglio”, del logo istituzionale della Provincia di Verona, il Comune ribadisce che *“Nel video a cui fa riferimento il senatore Zuliani viene riportato il testo di una ordinanza emessa dalla Provincia di Verona, atto pubblico accessibile a tutta la cittadinanza che giustamente riporta il logo dell’organo che ha emesso tale ordinanza”*;
- infine, relativamente alla consegna da parte del Sindaco di targhe a cittadini che si sono distinti per azioni di volontariato, a margine o durante la seduta del consiglio comunale, si sostiene che *“A consiglio concluso sono state consegnate n. 5 targhe di ringraziamento a cinque associazioni che si sono prodigate nel periodo più cruento dell’emergenza sanitaria Covid-19. La targa di ringraziamento non era rivolta a singoli cittadini, bensì ad associazioni che sono radicate sul territorio comunale. Considerato che quella di cui viene fatto divieto dall’art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, è l’attività di comunicazione relativa ad un evento e non l’effettuazione*

dell'evento medesimo, si precisa che nessuna comunicazione relativa all'evento "consegna delle targhe" è stata fatta e, pertanto, non si ravvisa nessun tipo di violazione alla norma citata";

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, attesa l'identità della fattispecie e l'unicità del destinatario Comune di Trevenzuolo;

RITENUTO, quanto all'eccezione di tardività, che il termine di *"dieci giorni dal fatto"* contenuto nell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, pur essendo perentorio ai fini della trasmissione delle segnalazioni, non preclude, nell'esercizio dei poteri d'ufficio, l'avvio dell'istruttoria *"qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione"*, come previsto nell'articolo 17, comma 6, della delibera 324/20/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 ed è proseguito fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di*

modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazioni sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si è configurata in ordine temporale (18 luglio 2020) e per tutto l'intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendaria e amministrative, stante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come la consegna da parte del Sindaco di Trevenzuolo, dott. Roberto Gazzani, di targhe a cittadini che si sono distinti per azioni di volontariato, a margine o durante la seduta del consiglio comunale del 10 settembre 2020 per la quale - come verificato dal Comitato regionale competente - *“non è provato che l'Amministrazione comunale abbia svolto un'attività di comunicazione relativa all'evento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che la trasmissione ai cittadini neo-elettori della nota prot. n. 7866 del 28 agosto 2020, recante l'invito ad *“un incontro serale in data 8 settembre 2020 presso la Sala consiliare”* durante il quale *“verrà consegnata la tessera elettorale”* reca il logo e la firma del Sindaco del Comune di Trevenzuolo, dott. Roberto Gazzani, e non appare quindi conforme all'articolo 9, comma 1, della legge 28/02/2000, n. 28, difettando dei requisiti di impersonalità della comunicazione oltre che dell'indispensabilità ed indifferibilità *“ben potendo l'attività di consegna delle tessere elettorali essere svolta direttamente dagli uffici comunali”*;

PRESA VISIONE del video pubblicato in data 9 settembre 2020 nel profilo Facebook della Lista Civica *“Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco”*, al seguente

indirizzo: <https://www.facebook.com/IlTrifoglio.Listacivica/videos/613756186168083/>, e tuttora disponibile, il quale reca la dicitura: “*Ecco il video che illustra i principali progetti realizzati durante questo quinquennio di amministrazione dalla lista “IL TRIFOGLIO”. Di seguito il link della relazione di fine mandato nella quale potete vedere come si è sviluppata l’azione amministrativa* <https://comune.trevenzuolo.vr.it/.../relazione-fine-mandato-2...> *Vota la passione, la competenza e la capacità. Vota la lista n°1 “IL TRIFOGLIO”*”, e contiene la descrizione nei cinque anni di numerosi progetti ed interventi (edifici scolastici, cimitero comunale, isola ecologica, biblioteca comunale, cultura e spettacolo, realizzazione dell’app informativa del Comune, consumi energetici) oltre alla pubblicazione dell’ordinanza della Provincia di Verona del 1° aprile 2020 relativamente alla limitazione del traffico pesante nel Capoluogo. Accedendo al *link* riportato nel post si apre la pagina del sito internet del Comune di Trevenzuolo intitolata “Relazione di fine mandato 2015-2020”, dalla quale si può visualizzare l’intero documento amministrativo-contabile;

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Trevenzuolo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dalla Lista Civica “*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*”;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

RILEVATO che il rinvio al sito istituzionale del Comune di Trevenzuolo da parte della Lista civica “*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*” è attività presumibilmente imputabile all’Ente, tale da indurre nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione del video da parte del Comune e, in particolare, del Sindaco uscente e del suo assessore Torsi, candidato Sindaco con la lista medesima;

RILEVATO altresì che la disponibilità della Relazione di fine mandato del Comune di Trevenzuolo nel profilo personale della Lista Civica in questione appare assumere una finalità meramente propagandistica, essendo collegata al video preceduto dal commento “*Nei cinque anni sono stati realizzati numerosi progetti. Ecco i maggiori interventi*” e recante alla fine “*Un grande gruppo al servizio del paese*”;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Trevenzuolo appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma

ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il video, collegato alla relazione di fine mandato, riporta il logo dell'Ente nell'app informativa "My Trevenzuolo" e quello della Provincia di Verona nella citata ordinanza del 1° aprile 2020, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poichè le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, senza che fosse necessario il richiamo al documento nel profilo personale *Facebook* della Lista Civica "*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*" con candidato Sindaco l'assessore Torsi uscente;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della lettera del Sindaco del 28 agosto 2020 e del video oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, limitatamente al video postato dalla Lista Civica "*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*";

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, del video oggetto di segnalazione realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti*

virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Trevenzuolo di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione in data 9 settembre 2020 del video della Lista “*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*”, non impersonale e non ritenuta indispensabile, in quanto le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, senza che fosse necessario il richiamo al documento nel profilo personale *facebook* della Lista Civica “*Il Trifoglio Lista Civica Torsi Sindaco*” con candidato Sindaco l’assessore Torsi uscente, nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di detto video nonché della lettera del Sindaco del 28 agosto 2020 a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*” all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trevenzuolo (Verona) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 23 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone